



Arcidiocesi di Milano



Archivi parrocchiali e certificati. Alcune indicazioni pratiche



Archivi parrocchiali

Indice

- Principi generali
- La consultazione degli archivi
- La richiesta di certificati di persone viventi e la tenuta dei registri correnti
- La richiesta di certificati storici



I principi base per ogni operatore pastorale (anche per chi cura gli archivi)

- La riservatezza è un diritto riconosciuto sia dall'ordinamento canonico (canone 220) sia dall'ordinamento giuridico civile.
- La violazione della riservatezza è punita, prima che da leggi e regolamenti, con pesanti sanzioni pre-giuridiche (perdita di credibilità e di fiducia).
- Fare un elenco dettagliato di ogni precauzione da prendere per garantire la riservatezza è impossibile.
- Innanzitutto, quindi, bisogna raccomandare a tutti gli operatori pastorali, anche per coloro che curano gli archivi correnti e storici, discrezione, prudenza e buon senso.



Gli archivi parrocchiali

Alcune raccomandazioni

- I supporti in cui i dati sono registrati devono essere ben custoditi, per evitare sia il deterioramento sia la consultazione da parte di persone non autorizzate (art. 3 §1 f) (Decreto Generale CEI).
- L'accesso ai dati deve essere permesso al minor numero di persone possibile.
- I dati devono essere utilizzati esclusivamente per i fini stabiliti dalla legge o per quelli per cui l'interessato ha prestato il proprio esplicito consenso (art. 3 §1 b).
- È necessario rispettare il principio di minimizzazione dei dati (art. 3 §1 c): potranno essere trattati solo quei dati personali strettamente necessari al fine per cui vengono richiesti.
- Bisogna garantire la distruzione sicura dei documenti contenenti dati non più utili (ad esempio, certificati di battesimo errati), stracciandoli o inserendoli nel trita-documenti.



Archivi parrocchiali

La consultazione degli archivi

- Non esiste un diritto a consultare gli archivi parrocchiali. Ciò può avvenire in base alle disponibilità del Parroco e della Parrocchia.
- Durante la consultazione sarà presente il Parroco o un suo delegato e potrà essere richiesto un volume alla volta.
- Non è possibile digitalizzare interi registri né tantomeno pubblicarli.



Archivi parrocchiali

La richiesta di certificati di persone viventi

- Nessuno ha diritto a consultare i registri parrocchiali del XX e del XXI sec.
- L'interessato o altra persona munita di delega con fotocopia del documento di identità di delegante e delegato possono richiedere certificati.



La tenuta dei registri canonici correnti: il principio di minimizzazione

- Nel rispetto del **principio di minimizzazione**, i dati da richiedere e da conservare nei registri devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 3 §1 c del Decreto Generale CEI sulla riservatezza). Ciò significa che si limiterà la raccolta e la conservazione a quei dati stabiliti dalla legge canonica o che vengono abitualmente registrati secondo prassi consolidata.
- Ad esempio, nel registro dei battesimi si eviterà di segnare la professione dei genitori o di padrino e madrina; l'età e la professione degli sposi e dei testimoni saranno necessari per compilare l'atto di matrimonio ma si eviterà di annotare sullo stesso i numeri telefonici o gli indirizzi email degli stessi.



La tenuta dei registri canonici correnti: formalità

- **Non è necessario acquisire alcun consenso e nemmeno fornire alcuna informativa riguardante la riservatezza** per acquisire e conservare i dati che, secondo la legge canonica, devono essere trascritti nei registri.



La tenuta dei registri canonici correnti: il diritto di chiedere certificati

- **L'interessato ha diritto a chiedere certificati ma non ha facoltà di consultare i propri dati contenuti nei registri. Ciò significa, ad esempio, che un fedele non può vedere il proprio atto di battesimo presente nel registro o chiederne una sua copia.**
- I certificati dei sacramenti devono essere compilati in ambienti e con modalità che garantiscano la riservatezza dei registri. Si eviterà, ad esempio, di aprire il registro dei battezzati dinanzi al richiedente in modo che possa facilmente leggere i dati ivi contenuti.
- I certificati dei sacramenti possono essere rilasciati solamente agli interessati; ai loro genitori o tutori se minorenni, ovvero, a chiunque da essi sia delegato.



La tenuta dei Registri canonici correnti: l'annotazione dell'abbandono della Chiesa cattolica

- Non è possibile cancellare i dati riportati nei Registri canonici.
- In caso di richiesta di annotazione dell'abbandono formale della Chiesa cattolica da parte di un fedele battezzato (c.d. «sbattezzo»), sarà necessaria la consueta autorizzazione dell'Ordinario rilasciata dal Servizio per la Disciplina dei Sacramenti.



Certificati di battesimo storici

- Il richiedente l'atto deve dichiarare di essere un discendente della persona di cui si richiede il certificato; allegando un documento di riconoscimento. In caso di intermediari, è necessaria anche la delega o lettera di incarico con allegato il documento dell'interessato;
- i certificati di battesimo di persone nate fino al 31 dicembre 1865 potranno essere prodotti senza altro adempimento; per le persone nate dal 1° gennaio 1866 si inviterà a rivolgersi all'Archivio di Stato o all'Anagrafe comunale. Solo qualora il richiedente dichiara di essersi già rivolto allo stesso senza ottenere quanto richiesto, il certificato sarà rilasciato;



Certificati di battesimo storici

- il certificato di battesimo riporterà la paternità e la maternità della persona ricercata, ove riportata nell'atto di Battesimo;
- se non si trovasse la documentazione richiesta, si attesti per iscritto, anche semplicemente via email, l'esito negativo della ricerca;
- il certificato dovrà quindi essere vidimato dalla Cancelleria Arcivescovile. Tale adempimento potrà essere effettuato dal richiedente, se la consegna avviene a mano, o dall'Archivio Storico o dalla Parrocchia, se dovrà essere spedito;
- per questo servizio è possibile richiedere un rimborso spese.



Grazie.

